



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 1131 del Ruolo  
Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso depositato in data  
27 settembre 2013 da

DE [REDACTED]

elettivamente domiciliata a Reggio Em [REDACTED]

[REDACTED] nello studio dell'av [REDACTED]

rappresentata e difesa [REDACTED]

che la rappresentano e difendono come da procura a margine del  
ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

**Contro**

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -

INPS -

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente  
domiciliato a Reggio Emilia, via de [REDACTED]

[REDACTED]

372/2014  
22/12/2014  
20/12/2014  
Dep. 1131/2013  
Fasc. Nr. 372/2014  
Cron. Nr. 372/2014

RESISTENTE

In punto a : pensione di cecità.

**CONCLUSIONI:**

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 22 dicembre 2014

Il procuratore dell'Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 22 dicembre 2014

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 27 settembre 2013 parte ricorrente, premesso che le era stata revocata la pensione di cecità per superamento del limite reddituale dal 1 gennaio 2004 chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto a percepire la pensione quale cieco civile ex lege n. 66/1962 fin dalla revoca con conseguente condanna dell'Inps a corrispondere il predetto beneficio con i ratei arretrati.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 novembre 2013 l'Inps chiedendo in via principale che la domanda fosse dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza ed in subordine nel merito il rigetto della domanda.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Si ritiene che la domanda proposta da parte ricorrente infondata nel merito e debba essere rigettata.

Si osserva, infatti, innanzitutto che l'art. 7 della legge n. 66/1962 stabilisce che " Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno".

La normativa successiva ha, poi, individuato i casi in cui ricorre lo stato di bisogno .

La Suprema Corte in relazione alla suddetta pensione ha poi precisato che ( Cass. lav n. 10335/2000) "Il diritto dei ciechi civili alla (cosiddetta) pensione non reversibile (avente una funzione assistenziale), introdotto dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66, è rimasto subordinato, diversamente da quello all'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti, alla sussistenza di uno stato di bisogno, individuato dall'art. 5 della legge n. 382 del 1970 nella non iscrizione nei ruoli per l'imposta complementare sui redditi e successivamente nel possesso di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche di un ammontare inferiore a un certo limite (art. 6 D.L. n. 30 del 1974, convertito dalla legge n. 114 del 1974, e poi art. 14 septies del D.L. n. 663 del 1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 1980)."

Né in contrario rileva il disposto dell'art. 8 comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 convertito nella legge n.638/1983 che dispone che " Resta ferma la disposizione di cui all'art. 68 della legge 30 aprile 1969 n.153 indipendentemente dal reddito percepito dal

pensionato” in quanto si tratta di disposizione che attiene alla pensione di invalidità erogata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e, quindi, ad una prestazione previdenziale ( cfr. Tribunale di Modena n.17/2011).

Del resto la circostanza che l'art. 8 comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 non costituisca espressione di un principio generale è chiaramente affermata dalla Suprema Corte ( Cass. S.u. n. 3814/2005) che ha statuito che “Il requisito reddituale al quale, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è subordinato il diritto alla integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'INPS in regime obbligatorio, trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni erogate in favore dei ciechi totali o parziali, non costituendo deroga alla detta previsione di carattere generale la disposizione di cui all'art. 8, Comma primo-bis, del medesimo D.L. n. 463 del 1983, per effetto della quale, attraverso il richiamo all'art. 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il riacquisto della capacità di guadagno nonché di un reddito da lavoro, anche elevato, da parte del cieco non comporta la perdita della pensione, giacché mentre l'integrazione al minimo serve ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia quando a tale scopo non sia sufficiente la contribuzione previdenziale accreditata, la previsione, in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la carenza sopravvenuta di uno

dei presupposti, e in particolare del requisito reddituale, persegue la finalità di favorire il loro reinserimento sociale, non distogliendo l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa, senza che da tale finalità possa desumersi, in contrasto con il dato letterale delle richiamate disposizioni, l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime della pensione di invalidità dei ciechi, con conseguente estensione a questi ultimi della integrazione al minimo della pensione.”

In senso parzialmente difforme da quanto sopra esposto è la pronuncia della Suprema Corte n. 15646/2012 che peraltro sembra non tenere in adeguata considerazione la diversa natura assistenziale e previdenziale delle prestazioni.

Si evidenzia poi che anche la Suprema Corte nelle pronunce più recenti si è discostata dalla suddetta pronuncia.

La Suprema Corte, infatti, (Cass.sez. lav. n. 24192/2013, n.8752/2014) ha così statuito: “La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 legge 10 febbraio 1962, n. 66, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell'erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 di conversione del d.l. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia

l'art. 68 della legge 30 aprile 1969, n 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS, sia l'art. 8, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica". Né appare fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente in sede di note conclusive e ciò anche tenuto conto delle motivazioni delle sentenze della Suprema Corte appena citate.

Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso deve essere rigettato.

Si ritiene che stante la peculiarità e controvertibilità della fattispecie debbano essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1131/2013 R.G., così provvede :

1) Rigetta il ricorso

2) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 22 dicembre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

